

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA MISSIONE M5C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"

*a valere sulle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
(art.21 del d.l. n.152/2021, convertito dalla legge n.233/2021)*

La Città Metropolitana di Torino intende individuare Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana presentati dai comuni, singoli o associati, e dalle unioni di comuni, eventualmente da integrare con interventi di investimento della stessa Città Metropolitana di Torino sul proprio patrimonio, di importo non inferiore a 50 milioni di euro ciascuno, finalizzati all'attuazione della Missione 5 del PNRR "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" – Investimento 2.2 – Piani integrati".

Sommario

Paragrafo 1 - Glossario	1
Paragrafo 2 – Requisiti di ammissibilità dei Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana.....	3
Paragrafo 3 – Iter della selezione	5
Paragrafo 4 – Proposte di Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana	6
Paragrafo 5 - Verifica di ammissibilità e criteri di preferenza	10
Paragrafo 6 - Individuazione dei Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana.....	13

Paragrafo 1 - Glossario

1.1 Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana. Per Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana, di seguito anche indicato come "Progetto" o "Progetto di Rigenerazione Urbana" si intende:

- i. Un insieme di Interventi, ciascuno identificato da un proprio CUP., aventi ad oggetto la realizzazione e della manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e/o di strutture edilizie pubbliche e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 dell'art.21 del d.l. n.152/2021, esistenti, assicurando l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, l'autonomia delle persone diversamente abili, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture e/o iniziative di "smart cities", con particolare attenzione al campo dei trasporti e del consumo energetico, coerentemente ed unitariamente finalizzati al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed economico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle

attività culturali e sportive, e laddove possibile, alla rimozione degli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie. Agli interventi materiali si possono aggiungere interventi immateriali di promozione di attività sociali, culturali ed economiche e/o di attività di innesco e accompagnamento, quali processi partecipativi e di comunicazione, purché complementari a quelli materiali previsti e nel limite del 10% dell'importo complessivo del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana.

- ii. Il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana potrà consistere in un unico intervento individuato con un CUP oppure in un insieme di interventi, definiti da più CUP, che risultino funzionalmente e strategicamente unitari anche se non territorialmente contigui e/o progetti "a rete", sulla base di strategie tematiche di scala metropolitana, che riescono ad aggregare più comuni piccoli, soggetti attuatori di singoli interventi di dimensioni contenute ma di elevato impatto complessivo.

1.2 Interventi “materiali”. I singoli interventi di investimento. È altresì ammesso l'acquisto di beni immobili nel limite massimo del 10% del finanziamento complessivo ai sensi dell'art.17 del DPR 5 febbraio 2018, n. 22, alle condizioni prescritte.

1.3 Interventi “immateriali”. Gli accordi complementari al Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana relativi a servizi e/o attività economiche (start-up) che saranno attivati sul territorio in ragione degli interventi realizzati. I soggetti privati dovranno essere individuati in conformità con le regole eurounitarie applicabili *ratione materiae*. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma allegato al Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana, gli operatori privati potranno essere individuati in una fase successiva alla presentazione dei progetti al Ministero dell'Interno. Gli Interventi immateriali potranno beneficiare di contributi nel limite del 10% dell'importo complessivo del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana.

1.4 CUP. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto di investimento pubblico secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici). Tutti gli Interventi materiali ed immateriali dovranno essere identificati dal CUP.

1.5 Aree Urbane. Lo spazio geografico compreso nella competenza amministrativa di un comune caratterizzato da un elevato consumo del suolo in ragione della prevalenza degli spazi urbanizzati (presenza di infrastrutture stradali, ferroviarie, fognarie, acquedottistiche, di illuminazione pubblica, ed edifici costituenti opere di urbanizzazione secondaria) ed occupati da edifici interconnessi e senza soluzione di continuità con destinazione residenziale, direzionale e servizi, commerciale, ed industriale, non separati da aree a destinazione agricola;

1.6 Area Sub Urbana. Una porzione dell'Area Urbana appartenente alla competenza amministrativa del comune capoluogo o di un singolo comune.

1.7 Area Periurbana¹. Si intende lo spazio geografico pertinente alla competenza amministrativa di più Comuni, caratterizzato da più Aree Urbane, come definite in narrativa, tra le quali può sussistere o meno continuità delle zone edificate, interconnesse da spazi urbanizzati, caratterizzate da un elevato consumo del suolo.

1.8 Consumo di suolo. La destinazione e trasformazione del territorio a funzioni diverse da quello agricolo e boschivo.

¹ Crisci 2010, v. Forme, Livelli e Dinamiche Dell'Urbanizzazione in Italia a cura dell'ISTAT 2017.

1.9 Rigenerazione del suolo. La de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione di aree edificate e/o impermeabilizzate, destinandole a verde urbano.

1.10 Area Urbana Degradata. Quell'area urbana che presenta edifici abbandonati, dismessi, sottoutilizzati, fatiscenti, con destinazioni edilizie anche disomogenee, inserite in un contesto di infrastrutture urbanistiche fatiscenti e/o sottodimensionate, e con gravi carenze in termini di servizi pubblici.

1.11 Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (di seguito IVSM). È un indicatore composito calcolato dall'ISTAT attraverso la sintesi di sette indicatori riferiti alle dimensioni della vulnerabilità sociale e materiale ritenute più rilevanti per la formazione di una graduatoria nazionale dei comuni. Più è alto, maggiore è il rischio di disagio e vulnerabilità in quella zona. Se inferiore a 97 il territorio ha un basso indice di vulnerabilità, tra 97 e 98 il rischio è medio-basso, tra 98 e 99 rischio medio, tra 99 e 103 rischio medio-alto, sopra 103 rischio alto.

1.12 Mediana. Mediana o mediana campionaria di una serie di n dati ordinati x_1, x_2, \dots, x_n è il valore centrale della serie, cioè il valore che occupa il posto $n+1/2$ nella serie se n è dispari o la media dei valori che occupano i posti $n/2$ ed $n/2+1$ se $n+1/2$ è pari; **Mediana dell'Area Territoriale** nel caso di più comuni dell'area metropolitana, la mediana di riferimento è quella dei comuni appartenenti all'intero territorio metropolitano.

1.13 Progetto di fattibilità tecnico economica. Si tratta del primo livello di progettazione descritto dall'art.23 del d.lgs. n.50/2016.

1.14 Soggetto Attuatore. la Città Metropolitana di Torino, il comune o l'unione di comuni, aventi il ruolo di Responsabile unico del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), beneficiari dei trasferimenti dei fondi assegnati (art.21, c.10, del d.l. n.152/2021). Trattandosi di progetti complessi, il Soggetto Attuatore potrà siglare accordi specifici con altri Enti Pubblici esecutori di uno o più investimenti, secondo gli ordinari istituti degli accordi ex art.15 della legge n.241/1990, ovvero con Soggetti Privati esecutori secondo gli istituti, applicabili in ragione del ruolo svolto nel progetto, previsti dal d.lgs. n.117/2017 (artt.55 e ss.), dal d.lgs. n.50/2016 (artt.179 e ss.), dagli artt.17 e 18 del D.P.R. n.380/2001, ovvero che hanno stipulato convenzioni ex art.12, comma 8, della l.r. Piemonte n.16/2018 o della l.r. Piemonte n.56/1977.

1.15 Soggetti esecutori – Privati. Si intendono i soggetti disciplinati dal Libro I, Titolo II del codice civile, dal Libro Quinto, Titoli V, VI, VII, X del codice civile, ed altresì gli enti c.d. del Terzo Settore, disciplinati dal d.lgs. n.117/2017, start up disciplinate dalla legge n.221/2012.

1.16 Principio del DNSH (*Do Not Significant Harm*). Il principio è previsto all'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. Il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana nel suo complesso e i singoli interventi materiali ed immateriali non devono arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, del sopracitato regolamento (art.3, c.1, lett. b), individuati nella mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

1.17. Linee di finanziamento

Sono state individuate le seguenti linee di finanziamento:

linea A, a cui concorre la Città di Torino pari ad €. 113.395.160,11

linea B, a cui concorrono gli altri comuni, singoli e associati, oltre alle unioni di comuni, pari ad €. 120.552.757,89.

Paragrafo 2 – Requisiti di ammissibilità dei Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana

Secondo quanto stabilito all'art.21, commi 6 e 7, del d.l. n.152/2021, convertito dalla legge n.233/2021, i Progetti Integrati di Rigenerazione urbana dovranno a pena di inammissibilità:

- avere un importo minimo di €. 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni/00);
- intervenire su aree urbane il cui IVSM:
 - sia superiore a 99, se il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana insiste sul territorio di un singolo Comune;
 - sia superiore a 98,10, se il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana insiste sul territorio della sola Città di Torino; per la Città di Torino, che presenta un IVSM differenziato per le aree sub urbane, la mediana di riferimento è quella dei valori delle diverse aree sub-comunali coinvolte;
 - sia superiore a 97,61, se il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana insiste sul territorio di più Comuni dell'area metropolitana; nel caso di interventi su più Comuni la predetta condizione può essere altresì soddisfatta come mediana dei Comuni coinvolti dall'intervento;
- avere un livello progettuale non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica che assicuri il rispetto dei termini di conclusione previsti (marzo 2026);
- assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;
- assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi limitando il consumo di suolo nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimità a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;
- assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati;
- prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (*Do Not Significant Harm*), previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
- prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

Rispetto al requisito di ammissibilità dell'IVSM si forniscono le seguenti precisazioni:

- qualora il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana sia presentato da più comuni associati o da un'unione, l'IVSM da considerare è quello mediano che deve essere superiore a 97,61 (mediana dell'area territoriale della Città Metropolitana di Torino);
- tutti i Comuni del territorio metropolitano con un IVSM pari o inferiore a 97,61 risultano comunque ammissibili qualora presentino Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana con altri comuni secondo quanto chiarito dalle FAQ del Ministero dell'Interno (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq->

piani-integrati-pnrr), secondo cui “nel caso di interventi su più comuni la condizione [...] può essere altresì soddisfatta come mediana dei comuni coinvolti dall’intervento”.

In tali casi gli interventi previsti devono interessare tutti i comuni coinvolti.

Gli interventi possono eccezionalmente essere realizzati in aree “non vulnerabili” quando funzionali al raggiungimento di un risultato per altre aree che sono individuate come vulnerabili.

L’indice IVSM è calcolato dall’Istat ed è reperibile al seguente link: <https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori>.

Rispetto al principio del DNSH (*Do Not Significant Harm*), previsto dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, si precisa che il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana nel suo complesso e i singoli interventi materiali ed immateriali non devono arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, del sopracitato Regolamento (art.3, c.1, lett. b), individuati nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nell’adattamento ai cambiamenti climatici, nell’uso sostenibile e nella protezione delle acque, nella transizione verso un’economia circolare, nella prevenzione e nella riduzione dell’inquinamento, nella protezione e nel ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. I soggetti proponenti potranno fare riferimento ai materiali di approfondimento che saranno messi a disposizione sul sito della Città Metropolitana di Torino alla pagina web dedicata all’iniziativa MISSIONE M5C2, tra cui una specifica checklist.

Fatto salvo l’importo minimo del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana, che dovrà essere pari o superiore ad **€.50.000.000,00**, i singoli Interventi materiali costituenti il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana dovranno avere un importo minimo di **€.5.000.000,00**.

Tutti gli Interventi materiali ed immateriali dovranno essere identificati dal CUP e classificati secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito:

- a) settore infrastrutture sociali – sotto-settore sociali e scolastiche oppure abitative oppure beni culturali oppure sport, spettacolo, tempo libero oppure altre infrastrutture sociali;
- b) settore infrastrutture ambientali e risorse idriche – sottosettore protezione, valorizzazione e fruizione ambientale oppure riassetto e recupero di siti urbani e produttivi;
- c) settore infrastrutture di trasporto – sotto-settore stradali oppure trasporto urbano oppure trasporti multimodali e altre modalità di trasporto.

Paragrafo 3 – Iter della selezione

I comuni, singoli o associati, e le unioni di comuni potranno presentare Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana, come definiti al par. 1, punto 1, lett. i). ii). e iii), che saranno selezionati secondo le fasi di seguito descritte.

Ai fini della selezione verrà istituita un’apposita Commissione tecnica.

FASE A.

Entro il **26 gennaio 2022, ore 23:59**, i proponenti dovranno presentare via PEC all’indirizzo protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it una **proposta sintetica** di progetto, compilata usando il formulario, pubblicato sul sito web della Città Metropolitana di Torino, contenente l’idea di progetto, l’elenco degli interventi e la loro collocazione territoriale, i risultati attesi e un primo prospetto del budget suddiviso per annualità. Tale proposta sarà oggetto della successiva fase di confronto con la Città Metropolitana di Torino.

FASE B.

La Città Metropolitana di Torino attiverà, mediante la Commissione tecnica individuata, un confronto sulle proposte sintetiche presentate, al fine di verificarne caratteristiche ed eventualmente richiedere modifiche e/o integrazioni propedeutiche alla presentazione della documentazione di cui alla successiva fase C.

FASE C.

Una volta conclusasi il confronto con i proponenti i medesimi dovranno presentare, entro il **22 febbraio 2022, ore 23:59**, al Link che verrà comunicato via PEC, i Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana completi con tutti i documenti indicati al paragrafo 4. Ciascun comune o unione di comuni potrà presentare una sola proposta progettuale. Nel caso in cui la proposta venga presentata da un'unione di comuni, i comuni facenti parte della stessa non potranno presentare autonomamente altri Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana.

FASE D.

Le proposte di Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana pervenute saranno sottoposte ad una verifica di ammissibilità e a una valutazione di merito ad opera della Commissione tecnica sopra indicata, sulla base degli elementi indicati al paragrafo 5.

In ragione delle caratteristiche delle proposte pervenute la Commissione potrà attivare un ulteriore confronto con i proponenti, volto ad acquisire elementi utili all'individuazione dei progetti che verranno presentati al Ministero dell'Interno entro la scadenza del 16 marzo 2022.

FASE E.

Gli esiti della valutazione delle proposte saranno oggetto di approvazione con Decreto del Sindaco Metropolitan che individuerà i Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana selezionati.

Tutte le comunicazioni della Commissione tecnica avverranno alla PEC e all'e-mail indicata dal proponente. Le convocazioni disposte dalla Commissione tecnica per i momenti di confronto previsti sono obbligatorie. L'eventuale mancata partecipazione nel giorno e nell'ora comunicati, salvo diversamente concordato, comporta la rinuncia alla proposta presentata.

Paragrafo 4 – Proposte di Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana

Per la presentazione di Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana, a pena di inammissibilità, è richiesta la presentazione dei documenti indicati dal punto 4.1 al punto 4.6.

4.1 La Domanda di ammissione al finanziamento del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana, formalmente approvata dall'organo competente dell'ente/enti richiedenti e a firma del rappresentante legale del soggetto proponente, **Soggetto Attuatore o Soggetti Attuatori** (vedi punto 1.14), corredata degli eventuali atti di regolazione degli obblighi reciproci o dall'impegno a perfezionarli, formalmente approvati dall'organo competente e sottoscritti digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali, con particolare riferimento al rispetto delle tempistiche e degli obiettivi della Missione M5C2. Qualora nel Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana sia contemplata la partecipazione di soggetti privati (cfr. punti 1.14 e 1.15) gli atti d'obbligo descritti in narrativa dovranno essere sottoscritti digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali.

La domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) l'espressa dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impegno a partecipare ai previsti confronti con la Città Metropolitana di Torino, nel giorno e nell'ora di convocazione da parte della Commissione;

- b) una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente proponente, relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR, compilata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno del 06/12/2021 e del suo allegato 2.

4.2 Relazione illustrativa composta da non più di 7 pagine A4 per il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana. La relazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovrà presentare le finalità del progetto e i benefici attesi. Essa dovrà inoltre dimostrare la coerenza e l'omogeneità degli Interventi materiali ed eventualmente immateriali rispetto agli obiettivi della M5C2, che devono riguardare investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili, attraverso:

- la manutenzione per il riuso e la rifunionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche o private esistenti per finalità di interesse pubblico;
- il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale ed economico, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive;
- interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO₂.

La Relazione dovrà altresì contenere:

(a) lo studio di prefattibilità ambientale e una valutazione di conformità del Progetto alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020². In alternativa, è possibile fornire una dichiarazione di conformità del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), unitamente a una dichiarazione di impegno a produrre il sopracitato studio di prefattibilità entro il termine perentorio di 3 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Città Metropolitana, decorso il quale la domanda sarà *ipso iure* inammissibile.

(b) La quantificazione del target obiettivo: metri quadri dell'area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

² Reg. (UE) 2020/852, Articolo 17 **Danno significativo agli obiettivi ambientali:**

“1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine;

d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

o f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività: i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.”

A supporto dell'applicazione pratica del suesposto principio, la Commissione Europea ha emanato altresì una **Comunicazione (“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01”)**, la quale dettaglia maggiormente come debba svolgersi la valutazione DNSH).

(c) La dimostrazione dell'equilibrio tra zone edificate e zone verdi delle aree interessate dal Progetto Integrato di rigenerazione urbana intendendosi per "equilibrio un rapporto di 1/1, fatti salvi i casi di nuova edificazione o urbanizzazione per i quali sono prescritte misure compensative e autorizzative come precisato in nota³. Ai fini della selezione si raccomanda di rappresentare lo stato di fatto e quello di progetto al fine di valutare il superamento della soglia minima prevista. Tale dimostrazione dovrà essere corredata da una Tavola grafica specifica.

(d) La dimostrazione dell'incremento di almeno due classi energetiche, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, unitamente alla precipua specificazione delle iniziative volte al risparmio energetico.

4.3 Dichiarazione circa il requisito di ammissibilità dell'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale secondo quanto indicato al paragrafo 2.

4.4 Il Quadro Economico, vale a dire l'importo del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana dovrà essere pari o superiore ad **€.50.000.000,00** (euro cinquantamiloni/00). I singoli Interventi materiali dovranno avere un importo minimo di **€.5.000.000,00**.

Nel Quadro economico del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana dovranno essere riportati analiticamente le seguenti voci oltre a quelle ordinariamente prescritte in materia di appalti:

- (a) L'importo degli Interventi materiali e immateriali, contrassegnati con il relativo CUP.
- (b) L'importo di eventuali operazioni di acquisto di immobili, con dimostrazione del rispetto del limite del 10%, rispetto all'importo complessivo del quadro economico. L'operazione di acquisto dovrà rispettare le prescrizioni riportate in nota⁴. L'importo degli eventuali Interventi immateriali, con dimostrazione del rispetto del limite del 10% rispetto all'importo complessivo del quadro economico.
- (c) L'importo di eventuali assunzioni di personale a tempo determinato per il supporto operativo delle attività ai sensi dell'art.1 del d.l. n.80/2021. Non sono ammissibili i costi riferiti alle spese di assistenza tecnica ossia, per esempio, appalti di servizi amministrativi relativi alla rendicontazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e comunicazione del progetto.
- (d) L'importo di eventuali Interventi materiali o immateriali di privati nel limite del 25% dell'importo del Progetto, con risorse finanziarie a valere sul "Fondo Ripresa Resilienza Italia" di cui all'articolo 8 del d.l. n.152/2021 e/o con risorse proprie, ovvero entro il limite del 10% a valere sul finanziamento della Missione M5C2 nel caso di Interventi Immateriali di cui al precedente paragrafo 1.3.

4.5 Cronoprogramma del progetto che, nel rispetto del termine finale di conclusione del Progetto Integrato di Rigenerazione fissato a marzo 2026, declini con puntualità le scadenze delle diverse fasi di progettazione, affidamento, inizio, svolgimento e conclusione di ciascun intervento materiale e immateriale, assicurando la coerenza con le tempistiche di finanziamento previste dal d.l. n.152/2021.

³ Considerate le finalità della M5C2, gli interventi di nuova edificazione e/o urbanizzazione sono ritenute eccezionali e soggette a specifica motivazione da parte del Soggetto Attuatore ed autorizzate dal Ministero dell'Interno. È prescritto che tali Interventi materiali contemplino misure "compensative" quali la rinaturalizzazione di aree dismesse e l'aumento delle superfici da riqualificare a verde in misura almeno doppia rispetto alle aree di nuova urbanizzazione/edificazione.

⁴ L'operazione di acquisto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) Dichiarazione che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e indicazione dei punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse;
- c) dichiarazione che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) dichiarazione che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità del piano oggetto del contributo.

4.6. Documentazione specifica relativi ai singoli Interventi in cui è articolato il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana

All'interno del progetto, ciascun comune o unione di comuni potrà proporre uno o più interventi Materiali. Si potranno altresì presentare Interventi Immateriali complementari a quelli Materiali. Vengono di seguito descritti i documenti che occorre produrre.

4.6.1 Certificazione a cura di ciascun Soggetto attuatore, titolare dell'intervento, dell'avvenuta formale approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica ex art.23 del d.lgs. n.50/2016 a cura dell'organo competente. Sono ammessi e preferiti livelli di progettazione superiore.

4.6.2 Nel caso in cui il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana sia proposto da più enti locali, dichiarazione d'obbligo, a firma dei rappresentanti legali di tutti i proponenti a concludere accordi associativi con gli altri enti coinvolti nel procedimento di finanziamento a ristorare gli enti associati e/o quelli su cui incombono funzioni di monitoraggio, di eventuali danni conseguenti al proprio inadempimento rispetto dell'Atto d'obbligo nei confronti del Ministero dell'Interno.

4.6.3 Documenti per i singoli Interventi materiali

Per tutti interventi materiali dovranno essere prodotti i seguenti documenti e con essi dimostrati i seguenti requisiti:

i. Relazione Tecnica descrittiva di massimo 4 pagine A4 da cui emerga:

- (a) rappresentazione delle finalità complessive dell'intervento, coerenti con M5C2, e con i risultati attesi dallo stesso, oltre che la sua omogeneità nel quadro del complessivo Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana;
- (b) la classificazione dell'area di appartenenza secondo l'IVSM;
- (c) nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;
- (d) l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonché il potenziamento l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie;
- (e) la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (*Do Not Significant Harm*), previsto dall'all' articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
- (f) la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

ii. Tavole tecniche di progetto: 2 tavole di inquadramento del progetto.

iii. Nei casi eccezionali di nuova urbanizzazione/edificazione, dimostrazione di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.4, nota n.4.

iv. Nei casi di acquisto di immobili, dimostrazione del rispetto del vincolo di incidenza finanziaria dell'operazione sul quadro economico complessivo dell'Intervento, 10%, come previsto al precedente paragrafo 1.2 e la produzione o l'obbligo a produrre i documenti prescritti.

v. Quadro economico dell'Intervento con le voci, per quanto applicabili, prescritte al precedente paragrafo 4.4. L'importo minimo degli Interventi materiali, a pena di inammissibilità, non deve essere inferiore ad €.5.000.000,00.

vi. Cronoprogramma dell'Intervento che, nel rispetto del termine finale di conclusione del Progetto Integrato di Rigenerazione (marzo 2026), declini con puntualità le scadenze delle diverse fasi di progettazione, affidamento, inizio, svolgimento e conclusione, assicurando la coerenza con le tempistiche di finanziamento previste dal d.l. n.152/2021.

4.6.4 Documenti per i singoli Interventi immateriali

Per i singoli interventi immateriali il Soggetto Attuatore dovrà produrre:

- la descrizione circa le finalità dell'intervento e i risultati attesi coerenti con la misura M5C2;
- l'impegno all'avvio del procedimento conforme alla disciplina UE di individuazione del soggetto con cui intraprendere il rapporto di co-progettazione (d.lgs. n.117/2017) o di individuazione della start-up funzionali al perseguimento delle finalità dedotte nel progetto;
- l'impegno a garantire la continuità del servizio/attività economica nei 10 anni successivi all'apertura del servizio/attività coerentemente con le tempistiche del cronoprogramma;
- il piano di sostenibilità economico-finanziario del servizio/attività economica nei 10 anni successivi all'apertura del servizio/attività; rendicontazione dei costi sostenuti a valere sul contributo erogato;
- il Quadro economico dell'intervento; al riguardo si precisa che la Città Metropolitana di Torino disporrà la riduzione dell'intervento immateriale nel caso in cui dovesse risultare eccessivo tetto massimo prescritto (10% del valore nominale del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana);
- il Cronoprogramma dell'intervento che, nel rispetto del termine finale di conclusione del Progetto Integrato di Rigenerazione (marzo 2026), declini con puntualità le scadenze delle diverse fasi di progettazione, affidamento, inizio, svolgimento e conclusione di ciascun intervento materiale e immateriale, assicurando la coerenza con le tempistiche di finanziamento previste dal d.l. n.152/2021.

Paragrafo 5 - Verifica di ammissibilità e criteri di preferenza

Una volta ricevute le proposte dei Progetti Integrato di Rigenerazione Urbana, la Commissione tecnica svolgerà una verifica dei requisiti di ammissibilità prescritti al paragrafo 2 e della completezza e idoneità della documentazione indicata al paragrafo 4 dal presente disciplinare.

Nel caso in cui la documentazione obbligatoria indicata al paragrafo 4 risulti non completa o irregolare si procederà mediante l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 241/1990. In caso di mancata produzione di quanto richiesto nei termini previsti, si procederà all'esclusione della proposta.

Terminata la verifica di ammissibilità, ove i Progetti ammissibili eccedano le rispettive disponibilità economiche, la Commissione proseguirà con la valutazione di merito delle proposte sulla base dei seguenti criteri:

1. Coerenza e pertinenza:
 - a. coerenza della proposta con le finalità e i risultati attesi dalla missione M5C2;
 - b. coerenza tra le azioni da intraprendere e gli obiettivi esposti;
 - c. valutazione di pertinenza.
2. Livello di progettazione degli interventi materiali.
3. Livello di apprezzamento rispetto agli obiettivi e ai target ambientali.
4. Livello di apprezzamento rispetto agli obiettivi e ai target socio-economici.
5. Coerenza con il Piano strategico e con la Programmazione di riqualificazione dei poli scolastici della Città Metropolitana di Torino.

CRITERIO 1 – Coerenza e pertinenza

- a) **Coerenza della proposta con le finalità e i risultati attesi dalla missione M5C2.**

I Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana e i singoli interventi materiali ed immateriali devono essere volti al miglioramento di aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona, oltre che alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. Dunque, il primo giudizio di coerenza attiene all'ambito di intervento, ossia le aree urbane degradate. Se l'area d'intervento non è qualificabile come "degradata" ovvero non risulti dimostrato che l'intervento stesso è funzionale alla rigenerazione di un'area urbana degradata, manca la coerenza con M5C2.

b) Coerenza tra le azioni da intraprendere e gli obiettivi esposti.

La rigenerazione della città è un'attività che non solo mira alla trasformazione fisica del tessuto urbano, ma è accompagnata da interventi di carattere culturale, sociale, economico ed ambientale, finalizzati ad una migliore qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità, inclusione e partecipazione. La rigenerazione urbana è quindi un insieme di azioni integrate che hanno l'obiettivo di recuperare e riqualificare lo spazio urbano esistente. Tale processo avviene tramite interventi di recupero, limitando il più possibile il consumo di suolo, a tutela della sostenibilità ambientale. La proposta dovrà descrivere come i risultati attesi dagli interventi soddisfino tali obiettivi di rigenerazione urbana.

I Progetti di Rigenerazione Urbana saranno inoltre valutati nel loro complesso così da identificare quelli maggiormente rispondenti agli obiettivi e alla logica della Missione M5C2 e delle linee dettate dal d.l. 152/2021 e degli altri atti giuridici di indirizzo relativi alla sopracitata missione.

c) Valutazione di pertinenza.

La rigenerazione urbana contempla una categoria di interventi consistenti nella manutenzione, riuso e rifunionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche o private esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale ed economico, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive. Interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2.

I singoli interventi che compongono il Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana saranno inoltre valutati sotto il profilo della loro riconducibilità a un unitario disegno strategico pertinente alla missione M5C2, in modo tale che ciascuno di essi contribuisca al target obiettivo perseguito, e alla loro capacità di integrarsi. La valutazione di pertinenza riguarderà pertanto anche:

i. L'OMOGENEITÀ TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI

L'omogeneità può essere di tipo territoriale, vale a dire in termini di contiguità di aree urbane o periurbane, benché appartenenti a comuni diversi.

ii. L'OMOGENEITÀ FUNZIONALE DEGLI INTERVENTI

La disomogeneità territoriale o la sua discontinuità può essere superata esclusivamente nell'ambito di un unitario disegno di rigenerazione urbana di area vasta per interventi c.d. "a rete". Pertanto i singoli interventi materiali ed immateriali saranno autonomamente valutati sul piano della loro idoneità a soddisfare un obiettivo di rigenerazione urbana in ambito metropolitano, ovvero essere riconducibili a soddisfare interessi di rigenerazione in ambiti urbani territorialmente disomogenei, ma complementari in termini di servizi pubblici utili alla rigenerazione urbana di una o più aree urbane non contigue.

CRITERIO 2 - Livello di progettazione degli interventi materiali.

Saranno considerati come preferibili i Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana che contemplino il maggior numero di interventi materiali caratterizzati da un livello di progettazione, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del d.lgs. 50/2016, più avanzato.

CRITERIO 3 - Livello di apprezzamento rispetto agli obiettivi e ai target ambientali.

Saranno considerati come preferibili i Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana che prevedano interventi caratterizzati dai seguenti elementi:

- migliore rapporto tra superfici destinate a verde urbano e superfici edificate;
- maggiore attenzione alla gestione sostenibile del territorio, anche attraverso un'adeguata protezione e della biodiversità del suolo e del degrado del suolo (ad esempio aree rifunzionalizzate a verde urbano, attraverso interventi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione, e/o la bonifica dei siti contaminati);
- maggiore qualità di interventi di riqualificazione del verde urbano (in termini, ma non solo, di decoro urbano e rafforzamento dei sistemi naturali di abbattimento della CO²).

CRITERIO 4 - Livello di apprezzamento rispetto agli obiettivi e ai target socio-economici.

Saranno considerati come preferibili i Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana che prevedano interventi più significativi (in termini numerici e/o di importo e/o di impatto) rispetto agli obiettivi:

- di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e, in particolare, della vita sociale (ad esempio interventi sulle infrastrutture e sui servizi ai cittadini in un'ottica di efficientamento);
- dell'eliminazione degli ostacoli che impediscono l'accesso dei giovani e delle fasce deboli alla conoscenza, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, quali fattori idonei a promuoverne la piena partecipazione alla vita sociale ed economica del Paese.

CRITERIO 5 - Coerenza con il Piano strategico e con la Programmazione di riqualificazione dei poli scolastici della Città Metropolitana di Torino.

Saranno considerati come preferibili i Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana che prevedano interventi maggiormente coerenti con il Piano strategico e con la Programmazione di riqualificazione dei poli scolastici della Città Metropolitana di Torino per l'ottimizzazione dei flussi di studenti.

La Commissione tecnica procederà con la valutazione di merito delle proposte, applicando i criteri sopra indicati al fine di formulare **un giudizio complessivo** sulla base dei seguenti gradi:

- a) insufficiente
- b) sufficiente
- c) discreto
- d) buono
- e) ottimo
- f) eccellente.

In ragione delle caratteristiche delle proposte pervenute la Commissione potrà attivare un confronto con i proponenti, volto ad acquisire ulteriori elementi utili all'individuazione dei progetti che verranno selezionati per la presentazione al Ministero dell'Interno.

Saranno valutate con esito positivo le proposte che conseguiranno un giudizio pari ad almeno sufficiente (giudizio b). Le proposte che non dovessero superare la soglia di accettabilità prevista, anche a fronte di eventuali integrazioni o modifiche, saranno escluse.

Sulla base della valutazione verranno predisposte due graduatorie (una per ciascuna linea di finanziamento), in cui le proposte verranno collocate in ordine decrescente dal giudizio f) fino al giudizio b).

I progetti verranno selezionati sulla base di tali graduatorie partendo dal primo e fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui l'ammontare dei finanziamenti richiesti ecceda la disponibilità complessivamente prevista, la Città Metropolitana di Torino potrà richiedere, in sede di confronto con il/i proponente/i, il ridimensionamento o l'eliminazione di uno o più interventi previsti all'interno del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana, in considerazione delle risorse disponibili.

Qualora dovessero risultare ammissibili proposte di Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana **in misura NON sufficiente all'impiego di tutte le risorse previste dalla Linea di finanziamento B**, quelle residue verranno assegnate alla Città di Torino, a fronte della presentazione di ulteriori interventi da collocare in Progetti già presentati e valutati positivamente o di un nuovo Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana. In mancanza di nuovi interventi o di un nuovo Progetto da parte della Città di Torino, la Città Metropolitana concorrerà con propri progetti.

Qualora dovessero risultare ammissibili proposte di Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana **in misura non sufficiente all'impiego di tutte le risorse previste dalla Linea di finanziamento A**, quelle residue verranno assegnate ai Progetti ammessi e finanziati sulla Linea B, a fronte della presentazione di ulteriori interventi. In mancanza di nuovi interventi, la Città Metropolitana concorrerà con i propri progetti.

La Commissione comunicherà a mezzo PEC ed e-mail agli indirizzi eletti dai proponenti l'esito della valutazione.

Paragrafo 6 - Individuazione dei Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana

L'individuazione dei Progetti Integrati di Rigenerazione Urbana, ai fini dell'art.21 del d.l. n.152/2021, avverrà con Decreto del Sindaco Metropolitan sulla base degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione tecnica (paragrafo 5).